



SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
CESAREPOZZO
servizi d'integrazione sanitaria

Tutela Inidoneità Partner

Allegato al Regolamento applicativo dello Statuto

In vigore dal 1° Luglio 2011

____ SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
CESAREPOZZO
servizi d'integrazione sanitaria

Tutela Inidoneità Partner

Allegato al Regolamento applicativo dello Statuto
In vigore dal 1° Luglio 2011

TUTELA INIDONEITÀ PARTNER

FORMA DI ASSISTENZA AGGIUNTIVA

Contributo associativo annuo - **Euro 60,00** (*sessanta/00*)

L'adesione alla forma di assistenza aggiuntiva Tutela Inidoneità Partner può essere richiesta da tutti coloro:

- a) che all'atto della domanda siano regolarmente iscritti alla forma di assistenza base Tutela Globale e alla forma di assistenza aggiuntiva Partner;
- b) il cui coniuge o convivente more uxorio sia dipendente di un'azienda che opera nell'ambito del trasporto pubblico locale e delle attività ferroviarie;
- c) il cui coniuge o convivente more uxorio sia sottoposto - in forza delle normative vigenti - a visita per revisione al fine di accertare se sia in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni inerenti al profilo di cui è rivestito. Non è assimilabile a visita per revisione l'accertamento sanitario di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il diritto ai sussidi elencati nella forma di assistenza Tutela Inidoneità Partner non compete quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di adesione.

Decorsi tre anni completi e continuativi senza interruzioni dalla data di adesione alla forma di assistenza aggiuntiva Tutela Inidoneità Partner, sono riconosciuti i sussidi maturati dopo tale decorrenza anche quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di adesione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

1 INIDONEITÀ TEMPORANEA ALLA MANSIONE SPECIFICA E CONSEGUENTE UTILIZZO IN ALTRE MANSIONI

1.1 Diritto al sussidio e suo importo

Al socio, nel caso in cui il proprio coniuge o convivente more uxorio venga dichiarato - a seguito di malattia o infortunio - temporaneamente inidoneo dagli Enti preposti alla mansione specifica rispetto alla qualifica di appartenenza, spetta un sussidio giornaliero - dal primo giorno fino al termine dell'inidoneità - di euro 10,00 (dieci/00).

Il sussidio giornaliero spetta solo se il coniuge o convivente more uxorio del socio è in servizio attivo, per un periodo massimo di 75 giorni lavorativi per anno solare e per evento.

1.2 Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) *Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.*
- 2) *Documento dell'Ente preposto comprovante l'avvenuta dichiarazione di temporanea inidoneità alla mansione specifica.*
- 3) *Attestazione dell'Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di temporanea inidoneità alla mansione specifica, ha svolto altre mansioni.*

2 INIDONEITÀ TEMPORANEA ALLA MANSIONE SPECIFICA E CONSEGUENTE ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE “NON DERIVANTI DA STATO PATOLOGICO ACUTO IN ATTO”

2.1. Diritto al sussidio e suo importo

Un sussidio dello stesso valore di cui al precedente punto 1.1 compete al socio nel caso in cui, per motivi di salute “non derivanti da stato patologico acuto in atto”, il proprio coniuge o convivente more uxorio venga dichiarato dagli Enti preposti temporaneamente inidoneo alla mansione specifica rispetto alla qualifica di appartenenza.

Il sussidio giornaliero spetta solo se il coniuge o convivente more uxorio del socio viene disposto d'ufficio - anche successivamente ad un periodo di malattia - in tale aspettativa, ai sensi dell'articolo 24 Allegato A) al Regio Decreto n.148 del 08 gennaio 1931 così come modificato dall'articolo 4 dell'Accordo Nazionale sottoscritto il 19 settembre 2005 (che costituisce parte integrante del CCNL dei lavoratori autoferrotranvieri e della mobilità). Il sussidio giornaliero spetta per un periodo massimo di 75 giorni di aspettativa - computando un massimo di 25 giorni al mese - per anno solare e per evento.

2.2. Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) *Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.*
- 2) *Documento dell'Ente preposto comprovante l'avvenuta dichiarazione di temporanea inidoneità alla mansione specifica.*
- 3) *Attestazione dell'Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di temporanea inidoneità alla mansione specifica, è stato disposto d'ufficio per motivi di salute "non derivanti da stato patologico acuto in atto" in forza dell'articolo 24 Allegato A) al regio Decreto n. 148 del 08 Gennaio 1931 così come modificato dall'articolo 4 dell'Accordo Nazionale sottoscritto il 19 Settembre 2005 (che costituisce parte integrante del CCNL dei Lavoratori autoferrotranvieri e della mobilità).*

3 INIDONEITÀ DEFINITIVA ALLA MANSIONE SPECIFICA

3.1. Diritto al sussidio e suo importo

Al socio, nel caso in cui il proprio coniuge o convivente more uxorio venga dichiarato - a seguito di malattia o infortunio - definitivamente inidoneo dagli Enti preposti alla mansione specifica rispetto alla qualifica di appartenenza, è riconosciuto per una sola volta un sussidio nelle seguenti misure:

- a) euro 1.000,00 (mille/00) per il coniuge o convivente more uxorio del socio con età inferiore a 39 anni all'atto della certificazione di inidoneità definitiva;
- b) euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per il coniuge o convivente more uxorio del socio con età uguale o superiore a 39 anni ma inferiore a 50 anni all'atto della certificazione di inidoneità definitiva;
- c) euro 1.000,00 (mille/00) per il coniuge o convivente more uxorio del socio con età uguale o superiore a 50 anni all'atto della certificazione di inidoneità definitiva.

3.2 Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) *Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.*
- 2) *Documento dell'Ente preposto comprovante l'avvenuta dichiarazione di definitiva inidoneità alla mansione specifica*

4 NORMA TRANSITORIA

Ai soci già aderenti alla forma di assistenza aggiuntiva Partner alla data del 30 settembre 2008, purché aderiscano alla presente forma di assistenza aggiuntiva per il proprio coniuge o convivente more uxorio - presentando la relativa domanda - entro e non oltre il 30 aprile 2009:

- 1) non si applicano i periodi di carenza di cui ai precedenti articoli 1.2, 2.2 e 3.2;
- 2) sono riconosciuti i sussidi maturati anche quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di adesione.

NORME GENERALI

DOCUMENTI AGGIUNTIVI PER OGNI RICHIESTA:

- a) *Certificato di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio.*
- b) *Certificato di convivenza sotto lo stesso tetto del socio in caso di convivenza more uxorio. Tutti i documenti possono essere sostituiti con il modulo per la dichiarazione di notorietà, da autenticare presso le nostre sedi regionali.*

Le nostre sedi in Italia

SEDE NAZIONALE

Via S. Gregorio, 48
20124 Milano
Tel. 02.66726.1
Fax 02.66726313
informazioni@mutuacesarepozzo.it



ABRUZZO

Via Grotte del Cavallone, 11
65124 PESCARA
Tel. 085.4212152
Fax 085.4226442
abruzzo@mutuacesarepozzo.it

BASILICATA

Viale Unicef
c/o Centro Comm. Galassia
85100 POTENZA
Tel. 0971.58791
Fax 0971.58914
basilicata@mutuacesarepozzo.it

CALABRIA

Via Caprera, 8
89127 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965.331960
Fax 0965.814305
calabria@mutuacesarepozzo.it

CAMPANIA

Via Enrico Cosenz, 13
80142 NAPOLI
Tel. 081.261568
Fax 081.289535
campania@mutuacesarepozzo.it

EMILIA ROMAGNA

Via Boldrini, 18/2
40121 BOLOGNA
Tel. 051.6390850
Fax 051.6393659
emilia@mutuacesarepozzo.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Giustiniano, 8
34133 TRIESTE
Tel. 040.367811
Fax 040.3726001
friuli@mutuacesarepozzo.it

LAZIO

Via Cavour, 47
00184 ROMA
Tel. 06.47886742
06.4815887
Fax 06.47886743
lazio@mutuacesarepozzo.it

LIGURIA

Via E. De Amicis, 6/2
16122 GENOVA
Tel. 010.5702787
Fax 010.5452134
liguria@mutuacesarepozzo.it

LOMBARDIA

Via Venini, 1
20127 MILANO
Tel. 02.66989923
Fax 02.66989928
lobardia@mutuacesarepozzo.it

MARCHE

Via G. Marconi, 227
60125 ANCONA
Tel. 071.43437
Fax 071.2149015
marche@mutuacesarepozzo.it

MOLISE

Via Garibaldi, 67/69
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874.482004
Fax 0874.494098
molise@mutuacesarepozzo.it

PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Via Sacchi, 2 bis
10128 TORINO
Tel. 011.545651
011.5579272
Fax 011.5189449
piemonte@mutuacesarepozzo.it

PUGLIA

Via Beata Elia di S. Clemente, 223
70122 BARI
Tel. 080.5243662
080.5730206
Fax 080.5211661
puglia@mutuacesarepozzo.it

SARDEGNA

Corso Vico, 2
07100 SASSARI
Tel. 079.236394
Fax 079.2010241
sardegna@mutuacesarepozzo.it

SICILIA

Via Torino, 27/D
90133 PALERMO
Tel. 091.6167012
Fax 091.6177524
sicilia@mutuacesarepozzo.it

TOSCANA

Via degli Orti Oricellari, 34
50123 FIRENZE
Tel. 055.211806
055.2658106
Fax 055.296981
toscana@mutuacesarepozzo.it

TRENTINO ALTO ADIGE

Piazza Verdi, 15 int. 4
39100 BOLZANO
Tel. 0471.300189
Fax 0471.309589
trentino@mutuacesarepozzo.it

UMBRIA

Via Nazario Sauro, 4/B
06034 FOLIGNO
Tel. 0742.342086
Fax 0742.349043
umbria@mutuacesarepozzo.it

VENETO

Via Ulloa, 5
30175 MARGHERA (VE)
Tel. 041.926751
Fax 041.5387659
veneto@mutuacesarepozzo.it

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
CESAREPOZZO
servizi d'integrazione sanitaria

SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO

Via San Gregorio 46/48 • 20124 Milano
C.F. 80074030158 • Tel. 02.66726.1 • Fax. 02.66726313
informazioni@mutuacesarepozzo.it

www.mutuacesarepozzo.org



STAMPATA SU CARTA ECOLOGICA
100% RICICLATA
PRODOTTA SENZA USO DI CLORO